Delibera n. **132**
del 13/09/2016

Oggetto: Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", con il quale all'art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell'ANVUR, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell'art. 2, comma 140, del sopracitato D.L. 262/06;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

VISTI, in particolare, l'articolo 6, commi 7 e 8 e l'articolo 16, comma 3, lettera h), della L. n. 240/ 2010, che recitano: Comma 7: "..... *Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8*"; Comma 8: "*In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca*";

VISTO, inoltre, l'art. 16, comma 3, lettera h) che dispone: "*l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente*

valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza";

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) N. 03788/2016 REG.PROV.COLL. del 23 giugno 2016;

CONSIDERATO che in altri esercizi nazionali di valutazione, come per esempio la VQR 2011-2014, l'attività di ricerca è attestata dalla produzione di 0,5 prodotti scientifici all'anno;

DELIBERA

I seguenti criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, ai fini dell'articolo 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010:

1. Ai fini della partecipazione alle commissioni nazionali aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale.
2. Ai fini della partecipazione alle commissioni locali aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, e
   a. Per i professori di prima fascia il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale; per i professori di seconda fascia e i ricercatori vale il possesso degli indicatori previsti, rispettivamente, per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima e seconda fascia;

      Oppure, in alternativa a quanto previsto alla lettera a.:

   b. Sempre con riferimento agli ultimi cinque anni, il soddisfacimento di almeno due dei criteri seguenti, di cui quelli ai numeri VIII–IX–X riservati esclusivamente ai ricercatori, secondo quanto deliberato dagli Atenei:
      I. Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima (per i professori di prima fascia) e seconda fascia (per professori di seconda fascia e ricercatori);
      II. Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

III. Responsabilità scientifica generale o di unità (*work package*, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

IV. Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

V. Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

VI. Incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

VII. Significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;

VIII. Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;

IX. Direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private;

X. Partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.

3. L'ANVUR procederà alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri su riportati, e a partire dal 2018 ne disporrà l'eventuale revisione con propria delibera.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
(Dott. Sandro Momigliano)	(Prof. Andrea Graziosi)
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

Il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale, riprodotto su supporto analogico, rappresenta copia di documento informatico, emanato e sottoscritto con firma elettronica digitale il cui originale è conservato presso L'ANVUR.